



COMUNE DI PORLEZZA

Provincia di Como

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 10 in data 09-02-2018

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016 E S.M.I.

L'anno **duemiladiciotto** addì **nove** del mese di **Febbraio** alle ore **12:00** nella Sede Municipale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
ERCULIANI SERGIO	SINDACO	X	
GRASSI ENRICA	ASSESSORE	X	
LAMBERTI MAURO	ASSESSORE	X	
MASSAINI CINZIA	ASSESSORE		X
FACCINI CRISTINA	ASSESSORE	X	
Presenti – Assenti		4	1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Ciraulo dott.ssa Maria la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Erculiani rag. Sergio – nella sua qualità di SINDACO – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Porlezza è dotato di Regolamento per la ripartizione del fondo incentivante per progettazione ai sensi ex L. 109/94 e s.m.i. ;
- con il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è stato approvato il c.d. nuovo "Codice dei Contratti" recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 è stato approvato il c.d. "Decreto correttivo" recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

Visto l'art. 113 del nuovo Codice dei contratti pubblici, come modificato dal Decreto correttivo, il quale prevede una nuova disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche, in sostituzione della precedente normativa (art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 ora abrogata);

Richiamata tale ultima disposizione rubricata "Incentivi per le funzioni tecniche" che testualmente dispone:

"1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il

progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.”;

5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture. (comma aggiunto dall'art. 1, comma 526, legge n. 205 del 2017)”;

Dato atto che, ai sensi del succitato art. 113, comma 3, rimane confermata la necessità di adottare apposito regolamento, previa approvazione in sede di contrattazione decentrata dei criteri e delle modalità di ripartizione;

Dato atto che, in sede di contrattazione, con verbale dell'1/2/2018, sono stati approvati i criteri e le modalità di ripartizione contenuti nel regolamento allegato al predetto verbale;

Visto il Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, approvato con il suddetto verbale e allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Visti:

-il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm.ii.;

-il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e smi;

-il vigente Statuto comunale;

-il vigente Regolamento di contabilità;

-l’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”;

Preso atto del parere favorevole in linea tecnica e contabile da parte del Responsabile del Servizio Area Tecnica Lavori Pubblici ed Area Economico Finanziaria;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

- la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

-di approvare il Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

-di trasmettere copia conforme all’originale della presente deliberazione ai Responsabili dei Servizi interessati per gli adempimenti di competenza;

-di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio online e nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ente.

INDI, per i motivi di cui in narrativa, con voti unanimi la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.



COMUNE DI PORLEZZA

Provincia di Como

Via Garibaldi, 66 – 22018 Porlezza (CO)

Tel. 0344/61105 – Fax. 0344/61733

www.comune.porlezza.co.it

- UFFICIO TECNICO -

Tel. 0344/61105 int. 2 - Fax 0344/72675

lavori.pubblici@comune.porlezza.co.it - tecnico.porlezza@pec.it

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART.113 D. LGS N.50 DEL 18.04.2016

APPROVATO CON DELIBERA N° 20 DEL 09.02.2018

INDICE

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Obiettivi e finalità

Art. 2 - Incentivi per funzioni tecniche

Art. 3 - Costituzione e ripartizione dell'incentivo

Art. 4 - Ripartizione dell'incentivo per “Opere o lavori pubblici”

Art. 5 - Ripartizione dell'incentivo per “Servizi e forniture”

Art. 6 - Criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse al singolo lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.

Art. 7 - Espletamento dell'incarico

Art. 8 - Finanziamento del fondo

Art. 9 - Liquidazione dell'incentivo

Art. 10 - Copertura rischi professionali

Art. 11 - Efficacia

Art. 12 - Entrata in vigore – disposizioni transitorie

Art. 1 – Obiettivi e finalità

Il regolamento definisce i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione delle risorse destinate agli “Incentivi per funzioni tecniche”, previsto dall’art. 113, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Stabilisce, altresì, i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse ai singoli interventi a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo o dei disciplinari inerenti servizi e forniture.

Il fondo di cui all’art. 113, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è pari al 2% dell’importo posto a base di gara (comprensivo degli oneri per la sicurezza), I.V.A. esclusa, di lavori, servizi e forniture.

Il fondo di cui all’art. 113, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è modulato sulla base degli importi dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara (comprensivo degli oneri per la sicurezza), I.V.A. esclusa e ripartito secondo i successivi articoli.

Il fondo di cui all’art. 113, comma 4, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è pari allo 0,40% (20% del 2%), dell’importo a base d’appalto (comprensivo degli oneri per la sicurezza), I.V.A. esclusa ed è destinato all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

Una parte delle risorse può essere utilizzata per l’attivazione presso l’ente di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 2 - Incentivi per funzioni tecniche

Il fondo di cui all’art. 113, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è ripartito tra i dipendenti dell’Amministrazione che svolgono le funzioni tecniche di:

- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del procedimento e di valutazione preventiva dei progetti;
- direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e collaudi tecnici e amministrativi o verifiche di conformità;
- predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici e collaboratori.

L’importo dell’incentivo indicato nel quadro economico dell’intervento non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

Per le varianti in corso d’opera il diritto a percepire il compenso sorge unicamente qualora comportino un’attività tra quelle indicate al primo capoverso del presente articolo ed un aumento della somma posta a base di gara e sempre che le varianti medesime non siano originate da errori od omissioni progettuali commessi dai dipendenti.

Il compenso, in questo caso, è calcolato sull’importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato.

Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione.

È escluso dalla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale.

Sono, altresì, esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria che non comportino una preventiva attività di programmazione e in generale tutti gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture eseguiti senza la preventiva predisposizione di alcun elaborato tecnico.

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l’importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 3 - Costituzione e ripartizione dell'incentivo

In sede di approvazione dei documenti di programmazione tecnico-finanziaria, i responsabili dei servizi, ciascuno per la propria competenza, dovranno indicare la somma da destinare al fondo di cui al precedente articolo 2 relativamente al personale della propria area.

In caso di variazioni in corso d'anno gli stessi responsabili dovranno comunicare al Responsabile dell'area Finanziaria i nuovi importi da inserire in bilancio.

La ripartizione degli incentivi attribuiti dall'Amministrazione Comunale è determinata, per ciascun intervento, con provvedimento del competente Responsabile del Servizio, che individua il personale a cui attribuire le diverse attività oggetto del presente regolamento, tenendo conto:

- a) del grado di responsabilità connesso all'attività effettivamente espletata;
- b) del contributo apportato alla formazione degli elaborati;
- c) delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni svolte;
- d) dell'assunzione di responsabilità assunta sottoscrivendo i relativi elaborati prodotti.

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti comunali, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del positivo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, costituiscono economie.

Nel caso in cui, ove consentito dalla normativa vigente, facciano capo al medesimo soggetto più attività fra quelle elencate nelle tabelle sottostanti, spetteranno le percentuali relative ad ogni singola attività.

Art. 4 - Ripartizione dell'incentivo per "lavori pubblici"

Per le opere di importo a base di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza, inferiore alla soglia comunitaria, il fondo di cui all'art. 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 è attribuito in ragione dell'1,60% (pari all'80% del 2%) secondo la seguente ripartizione, ai dipendenti che svolgono le funzioni di:

Programmazione della spesa per investimenti	20%
Responsabile unico del procedimento e di valutazione preventiva dei progetti	30%
Direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e collaudi tecnici e amministrativi o verifiche di conformità;	20% (15 + 5)
Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici e collaboratori	30%
Totale	100%

Per le opere di importo a base di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza, superiore alla soglia comunitaria l'incentivo è attribuito in ragione dell'1% (pari all'80% del 1,25%) secondo la stessa ripartizione.

Gli incentivi saranno liquidati tra i dipendenti incaricati attività di cui sopra, qualora le varie prestazioni vengano svolte interamente dal personale dipendente dell'amministrazione, secondo la ripartizione ivi indicata.

Qualora l'ufficio tecnico non esegua tutte le prestazioni previste per la redazione dell'opera e siano affidate all'esterno alcune prestazioni, gli incentivi da ripartire sono decurtati della percentuale corrispondente e la relativa quota costituirà economia.

Art. 5 - Ripartizione dell'incentivo per "Servizi e forniture"

Per i servizi e le forniture di importo a base di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza, inferiori ad € 1.000.000,00, il fondo di cui all'art. 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 è attribuito in ragione dell'1,60% (pari all'80% del 2%) secondo la seguente ripartizione, ai dipendenti che svolgono le funzioni di:

Programmazione della spesa per investimenti	10%
Responsabile unico del procedimento e di valutazione preventiva dei progetti	35%
Direzione dell'esecuzione e verifiche di conformità;	25%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici e collaboratori	30%
Totale	100%

Per le i servizi e le forniture di importo a base di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza, superiori ad € 1.000.000,00 il fondo è attribuito in ragione dell'1% (pari all'80% del 1,25%) secondo la stessa ripartizione.

Art. 6 - Criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse al singolo lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.

I tempi relativi alle singole attività vengono stabiliti con cronoprogramma corredato del parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio competente per la singola opera.

I termini per la direzione dei lavori o per la direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato alle ditte per l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture.

Il mancato rispetto dei tempi non giustificato da comprovati motivi d'ufficio rispetto al cronoprogramma, comporterà una riduzione del compenso dovuto a titolo di incentivo nella misura dell'1% della quota spettante per ogni mese di ritardo, nella misura massima complessiva del 10%, relativamente a ciascuna singola attività per la quale si è registrato il ritardo (es. ritardo nella redazione del progetto definitivo di 2 mesi: 2% di riduzione della quota percentuale spettante per l'attività di redazione del progetto definitivo).

Il mancato rispetto dei costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo o dei disciplinari inerenti servizi e forniture, depurato del ribasso d'asta offerto, comporterà una decurtazione delle percentuali dovute a titolo di incentivo proporzionale all'incremento del costo.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni.

Art. 7 - Espletamento dell'incarico

Gli incarichi dovranno essere svolti all'interno dell'orario di lavoro.

Le spese necessarie per la produzione degli elaborati progettuali, di direzione e di collaudo, rientrano nelle normali spese di gestione degli uffici, sia per quanto riguarda i materiali di consumo che per quanto riguarda l'effettuazione di missioni necessarie per lo svolgimento dell'incarico stesso.

Tutto il materiale prodotto resterà di piena proprietà dell'amministrazione e potrà essere utilizzato senza che ciò determini ulteriori compensi.

Art. 8 - Finanziamento del fondo

Ai sensi dell'art.113 del D.gs.50/2016, gli oneri per la corresponsione del fondo fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, servizi e forniture, negli stati di previsione di spesa mediante inserimento nel quadro economico dell'intervento dell'accantonamento previsto per legge e nel presente regolamento.

Il fondo, così come stabilito nel precedente comma, salvo diverse interpretazioni normative, è comprensivo degli oneri riflessi a carico del dipendente e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

Qualora nel quadro economico di opere approvate, in corso di esecuzione o ultimate, non sia stato previsto il corretto accantonamento, si provvederà a rendere l'intervento conforme alla disciplina vigente, mediante rettifica e approvazione di un nuovo quadro economico.

Per le opere per quali non sia ancora disponibile il finanziamento, le somme occorrenti per la costituzione del fondo previsto dal presente regolamento, graveranno sul fondo da costituirsi annualmente a seguito dell'inserimento in bilancio delle somme necessarie per il finanziamento dell'opera pubblica.

Art. 9 - Liquidazione dell'incentivo

La corresponsione e la ripartizione dell'incentivo, per ciascun intervento, è disposta dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti dell'amministrazione.

In nessun caso l'incentivo potrà essere liquidato prima dell'appalto; analogamente l'incentivo per la direzione ed il collaudo o verifica non può essere liquidato prima dell'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o certificato equivalente in caso di servizi e forniture.

Art. 10 - Copertura rischi professionali

Ai sensi della normativa vigente, dovranno essere previste nel quadro economico di ciascun intervento l'assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.

Art. 11 - Efficacia

Le disposizioni contenute nel presente regolamento, con specifico riferimento sia alla costituzione del fondo, sia all'applicazione delle percentuali spettanti, si applicano alle attività svolte successivamente all'entrata in vigore dell'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ovvero per tutti gli interventi ammessi con decorrenza 19 Aprile 2016.

Gli incentivi già maturati alla data di entrata in vigore del D.Lgs 50/2016 saranno erogati secondo la disciplina ed il regolamento previgente.

Art. 12 - Entrata in vigore – disposizioni transitorie

Il presente regolamento consta di n. 21 articoli, è stato sottoposto all'esame della delegazione trattante nella seduta dell'1/2/2018 ed entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Erculiani rag. Sergio

Il Segretario Comunale
F.to Ciraulo dott.ssa Maria

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia del presente atto viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio on-line ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Messo Comunale

Copia Conforme all'originale



Il Segretario Comunale
Ciraulo dott.ssa Maria